

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"GOVERNO DEL POPOLO A.P.S. - E.T.S."

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e, per quanto ancora in vigore in attesa della piena operatività del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo summenzionato, della disciplina di cui alla abrogata legge 383/2000 e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale denominata "Governo del Popolo A.P.S. - E.T.S."

Articolo 2 - Sede

L'associazione avrà sede in Villafrati (PA) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita, all'interno dello stesso comune, con delibera dell'assemblea ordinaria non comportando modifica statutaria; al di fuori di esso, varranno le maggioranze e le procedure previste per adottare validamente le modifiche statutarie.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, fatta salva la facoltà di procedere alla sua estinzione secondo le deliberazioni e le procedure disciplinate dal presente statuto e dalle normative vigenti.

TITOLO II - FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione "Governo del Popolo A.P.S. - E.T.S." non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale.

L'associazione è apartitica ed aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Articolo 5 - Attività ed oggetto

L'associazione potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, ma non necessariamente esclusivo, nel rispetto delle vigenti normative e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), dell'attività di volontariato dei propri associati:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti del consumatore e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

In particolare, l'Organizzazione nell'esercizio delle suddette attività principali e caratterizzanti, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/17 lettere d), v), w), z), si prefigge di mettere in atto, tra le altre compatibili con le finalità associative, con le normative vigenti e con i propri settori di attività di interesse generale, le seguenti azioni:

- a) Promuovere la cultura della giustizia, della legalità, della solidarietà e dell'ambiente basata sui principi dei diritti inviolabili dell'uomo, della Costituzione e della CEDU, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali di qualsiasi natura e/o dei singoli criminali, altresì operanti nella pubblica funzione. In particolare, fine prioritario dell'organizzazione è quello di tutelare il diritto alla legalità, alla giustizia ed alla democrazia, il diritto ad avere un giusto processo; denunciando abusi e/o soprusi delle Autorità, proponendo ogni azioni, amministrativa e/o giudiziaria e/o ogni altra azione tesa a garantire giustizia, efficace ed effettiva, presso Enti e/o Autorità nazionali e/o internazionali, affinché il reo e/o il reato denunciato sia perseguito o difeso nelle forme e nei modi previsti dalla legge e regolamenti per ottenere un equo e giusto processo, tanto anche al fine di ridurre al minimo i ricorsi alla Corte di Strasburgo a causa di mala giustizia e/o "errori" Giudiziari con conseguenti vantaggi economici, promuovendo e/o concorrendo anche all'applicazione del "tempo giusto" della giustizia, nell'interesse preminente dello Stato Italiano e della vittima;
- b) Promuovere l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro l'infiltrazione mafiosa e corruttiva all'interno della pubblica funzione;
- c) Ideare, progettare e sostenere iniziative, attività e interventi che sono finalizzati a promuovere la nascita di un movimento anti-mafia, anti-corrruzione tra i cittadini, operatori economici, appartenenti o non alla pubblica funzione, a tutela dei principi sopra richiamati, individuando, controllando e monitorando e/o vigilando, anche con denunce, qualsiasi reato commesso contro i singoli cittadini e/o contro l'erario e/o la Stato democratico e/o altro;

- d) Organizzare iniziative culturali e di istruzione, scolastica e/o superiore, di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso, corruttivo, mobbing, violenza psicologica ed economica, malagiustizia e sulle strategie di risposta ad esse;
- e) Realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
- f) Pubblicare materiale relativi alle iniziative dell'APS, nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità dell'organizzazione stessa;
- g) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e di marketing, di pubblicazione e di informazione;
- h) Aderire ad iniziative ed attività e/o stipulare accordi con altre associazioni che perseguono i medesimi obiettivi;
- i) Costituirsi come parte civile nei procedimenti penali con riferimento al reato dell'organizzazione criminale di stampo mafioso (*ex art 416 bis c.p.*) e/o dell'estorsione (*ex art.629 c.p.*) specie se aggravata dall'art. 7 L. 203/91 e s.m.i., o di corruzione o qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione e/o il singolo cittadino e/o ad adiuvandum nelle azioni civile di responsabilità contro i magistrati e/o funzionari, dirigenti e/o altro della P.A. e/o equiparati;
- l) Avviare progetti ed iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, promuovere e/o realizzare formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- m) promuovere e/o realizzare studi, analisi statistiche e di marketing, predisporre proposte e/o disegni di legge con risposta scritta e motivata al Parlamento e/o ad altro Ente, proporre referendum popolare e/o progetti da presentare agli Organi nazionali ed internazionali al fine della loro realizzazione anche chiedendo l'ottenimento di Fondi Europei sempre per le finalità perseguite;
- n) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o) attuare processi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) delineare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

q) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. e di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.;

r) sviluppare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) avviare progetti di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m.i.;

t) aderire a campagne di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale del codice del terzo settore.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa la collaborazione con gli Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni e/o Enti aventi scopi non lucrativi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa strumentale all'esercizio delle attività di interesse generale e/o collaterale ad esse purché nel perseguimento delle finalità istituzionali e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 - Requisiti, Ammissione e Categorie dei Soci

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e l'attuazione delle attività statutarie.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia altri enti del terzo settore con finalità non lucrative. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che, pur non svolgendo materialmente una specifica attività all'interno dell'associazione per il raggiungimento delle finalità di essa, ne condividono gli scopi e ne sono divenuti simpatizzanti e contribuiscono agli scopi dell'associazione con apporto di proposte, iniziative, relazioni con gli altri soci ed in modo gratuito o mediante donazioni, contributi spontanei ed erogazioni liberali in denaro o in natura.

Articolo 7 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci dell'associazione di promozione sociale sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi (elettorato attivo e passivo);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere parte a tutte le attività demandate all'Assemblea dei soci come indicate nel prosieguo del presente statuto;

Hanno il dovere di:

- rispettare gli articoli del presente Statuto, eventuali successive modifiche ed integrazioni validamente deliberate ed eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività, nell'ambito di quelle poste in essere dalla Associazione, senza fini di lucro anche indiretti e per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

Articolo 9 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalla quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (ad es. manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) dalle entrate di attività di raccolta fondi;
- f) dai rimborsi da convenzioni;
- g) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

E' fatto obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Individuazione degli Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 11 - Assemblea dei soci e compiti

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'assemblea ha il compito:

- a) di approvare il bilancio consuntivo;
- b) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa o operazioni straordinarie;
- c) di determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) di nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- e) di nominare e revocare, nei casi stabiliti, l'organo di revisione legale dei conti;
- f) di approvare eventuali regolamenti interni;
- g) di deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea e validità

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o lettera semplice spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di

convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

È espressamente prevista la possibilità di partecipare, ai soci che ne fanno richiesta entro 3 giorni prima della data indicata nell'avviso di convocazione, a mezzo teleconferenza e/o qualsivoglia mezzo equipollente.

L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13 - Intervento dei soci in assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 14 - Diritto di voto e quorum deliberativi

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Altresì, è prevista la possibilità per i soci che abbiano richiesto di partecipare con modalità telematiche, teleconferenza ovvero qualsivoglia mezzo equipollente, di poter esprimere il proprio voto attraverso strumento telematico, purché palese, il quale sarà regolarmente e parimenti conteggiato a quello espresso dai soci presenti fisicamente in assemblea, previa verifica della sua regolarità da parte del Presidente.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione nominato in seno al Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea tra i soci ammessi a parteciparvi.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il numero e le competenze dei gruppi è deciso dal Consiglio Direttivo, che individua i criteri per la nomina dei componenti.

Ciascun referente ha l'obbligo di informare il Consiglio Direttivo attraverso idonee modalità (es. posta elettronica), circa le attività e le riunioni dei gruppi di lavoro.

I Gruppi di lavoro sono costituiti da soli soci dell'organizzazione.

Articolo 16 - Composizione del Consiglio Direttivo e competenze

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, che, conformandosi alle norme del presente statuto, potrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Al Consiglio direttivo in particolare compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Consiglio individua, istituisce e presiede eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Altresì, individua e nomina eventuali consulenti legali, ove necessario, nonché gli avvocati patrocinatori nei vari procedimenti ove l'associazione vorrà costituirsi parte civile in conformità agli scopi sociali perseguiti da statuto, stabilendone i compensi.

Articolo 17 - Durata delle cariche

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19 - Validità delle adunanze e delle delibere

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Previa richiesta dei membri del Consiglio, è prevista la possibilità di partecipare alle riunioni con modalità telematiche e/o videoconferenze e di esprimere il proprio voto con le medesime modalità telematiche.

Articolo 20 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo della carica. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni, revoca da parte dell'assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo organo di amministrazione. Il Presidente opera sulla base delle linee programmatiche concertate con il Consiglio Direttivo, riferendo ad esso le sue attività.

Articolo 21- (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 22 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 23 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio viene redatto ex art. 13 e 87 D. Lgs. 117/17.

Articolo 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 26 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 - Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi vigenti in materia.